


**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELLA CASSA IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 22 D.L. 18/2020 (causale "EMERGENZA COVID19")**

Il giorno 02/04/2020 si è concluso il presente accordo a seguito di ampia ed approfondita consultazione esperita in modalità telefonica e telematica ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 Marzo 2020 n° 18 e degli accordi quadro delle regioni interessate (Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana)

**TRA**

La Società Olfattorio Srl - con sede in Torino, Via Bologna 220/28, e negozi siti nelle regioni Lazio, Lombardia e Toscana - P.I. 08699330018, matricola Inps n. 8135865244, CCNL commercio, in persona del legale rappresentante Sig.ra Renata De Rossi;

Le Federazioni Sindacali Nazionali così composte:  
la Filcams Cgil nella persona del Sig. Sergio Aliprandi;  
la Fisascat Cisl nella persona di Elena Vanelli;  
La Uiltuos nella persona di Antonio Vargiu;



congiuntamente denominate le "Parti"

**PREMESSO**

- che le Parti in varie date si sono confrontate telefonicamente e telematicamente al fine di esaminare congiuntamente le problematiche legate all'epidemia denominata "Emergenza COVID19", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale anche nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa che ha causato la necessità di chiusura delle attività aziendali;
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del D.L. 18/2020;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che alla data del 12/03/2020 l'Azienda occupa, n. 64 lavoratori aventi diritto alla cassa in deroga;
- che l'azienda non ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

1. di ridurre l'attività fino a 40 ore settimanali corrispondenti al 100% dell'orario settimanale contrattuale delle lavoratrici e lavoratori interessati.
2. Il ricorso alla cassa integrazione in deroga avrà durata di 9 settimane, salvo eventuali proroghe, avente decorrenza dal 12/03/2020 e fino al 09/05/2020 con sospensione a zero ore. Solo in caso di revoca delle attuali misure restrittive e con la riapertura dei punti vendita sarà applicata la riduzione dell'orario di lavoro, osservando il criterio della maggior rotazione possibile tenendo conto delle necessità professionali e della fungibilità tra le mansioni, previa comunicazione alle OO.SS. nazionali e territoriali e rispettando le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
3. Il suddetto trattamento coinvolgerà complessivamente n 64 lavoratori dipendenti (di cui 57 impiegati e 7 operai) per un totale massimo di ore 23.040 così suddivisi:
  - Regione Piemonte: 27 lavoratori;
  - Regione Lazio: 8 lavoratori;
  - Regione Lombardia: 23 lavoratori
  - Regione Toscana: 6 lavoratori
4. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
5. L'indennità spettante a titolo di Cassa Integrazione in deroga sarà corrisposta tramite pagamento diretto da parte dell'Inps, ai sensi dell'art. 22, comma 6, D.L. 18/2020. L'azienda, nel mese di Marzo 2020, ha favorito, quando possibile, la fruizione di ferie e permessi arretrati garantendo così, ad oltre il 50% del personale, la retribuzione completa. Alla restante parte del personale corrisponderà comunque la retribuzione completa fino alla data della sospensione che è avvenuta in maniera scaglionata, in funzione dei residui di ferie e permessi a disposizione di ogni lavoratore.



12/04/2020


6. L'Azienda provvederà all'espletamento di tutte le incombenze necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 nonché di quanto disposto dagli accordi quadro delle Regioni interessate;
7. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intendono pienamente assolte le disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esame congiunto.

Letto, confermato e sottoscritto in data 2 Aprile 2020


**OLFATTORIO SRL**



**FILCAMS CGIL**



**FISASCAT CISL**



**UILTUCS**

